



COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

Provincia di Venezia

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC
COMPONENTE TASI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO COMUNALE
PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Approvato con deliberazione del C.C. n. ____ del _____

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO

ART. 3 - PRESUPPOSTO E FINALITA'

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

ART. 5 - BASE IMPONIBILE

ART. 6 - SERVIZI INDIVISIBILI

ART. 7 - ALIQUOTE

ART. 8 - RIDUZIONI E DETRAZIONI D'IMPOSTA

ART. 9 - DICHIARAZIONE

ART. 10 - VERSAMENTI

ART. 11 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

ART. 12 - NORMA DI RINVIO

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.
2. Disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. Per tutto quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 3

PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo art. 6 del presente regolamento.

ART. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 3.
2. L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore.
3. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari, rispettivamente, di un'autonoma obbligazione tributaria.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie.

ART. 5

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU.
2. Trovano applicazione le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall'art. 13, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 in favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili, così come definiti dal regolamento comunale IMU, e dei fabbricati di interesse storico o artistico.

ART. 6

SERVIZI INDIVISIBILI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - polizia locale;
 - anagrafe;
 - manutenzione strade;
 - urbanistica e gestione del territorio
 - illuminazione pubblica;
 - protezione civile;

- manutenzione del verde pubblico;
 - servizio prevenzione randagismo.
2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.
 3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

ART. 7 ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale, approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le aliquote possono essere differenziate sino all'azzeramento in relazione ai seguenti criteri:
 - tipologia e destinazione dell'immobile;
 - settore di attività;
3. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

ART. 8 RIDUZIONI E DETRAZIONI D'IMPOSTA

1. Con la deliberazione di cui all'articolo 7, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 447 del 1997, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per l'abitazione principale, stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione.
2. La detrazione per l'abitazione principale può essere differenziata in ragione della rendita catastale del fabbricato e/o della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
3. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio Comunale può inoltre prevedere riduzioni per le abitazioni con unico occupante.

ART. 9 DICHIARAZIONE

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU, nei casi previsti dalla normativa, e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui al relativo regolamento.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.
3. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e della TARES, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori e detentori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione IMU o TARES, ovvero la cui dichiarazione non contenga tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI entro il 30 giugno 2015.

ART. 10 VERSAMENTI

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli stessi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini stabiliti.
3. Sempre al fine di semplificare al massimo gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e fermo restando l'obbligazione solidale di cui al comma 5 dell'articolo 4:
 - ogni possessore ed ogni detentore può effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione dell'unità immobiliare;

- nel caso in cui l'utilizzatore, diverso dal possessore, faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore, quest'ultimo può effettuare il versamento della TASI anche per l'utilizzatore, purché la somma versata corrisponda alla totalità del tributo dovuto.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.

ART. 11

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 694, della legge n. 147/2013:
- per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine prescrizione per l'esercizio dell'attività di accertamento;
 - in assenza di un contratto di affitto, di comodato, ecc. ovvero in assenza di soggetto passivo TARI risultante dalla banca dati comunale, si presume che il soggetto che utilizza l'immobile sia il medesimo soggetto titolare di diritto reale sullo stesso. Il possessore può dimostrare, attraverso idonea documentazione, il mancato utilizzo dell'immobile, indicando altresì il nominativo dell'utilizzatore ed il relativo titolo giuridico.

ART. 12

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:
- le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
 - il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 13

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.